



Roma, 07 Febbraio 2012

n.09/2012

1

Computo e Riscatto

Com'è noto, per raggiungere i requisiti per la pensione è possibile far valere anche i periodi di servizio prestati senza assicurazione obbligatoria, il periodo di durata legale degli studi ed eventualmente anche altri periodi caratterizzati dall'assenza di prestazione a vario titolo.

Per ottenere i relativi benefici è necessario produrre al momento dell'assunzione la domanda di computo oppure la domanda di riscatto.

Nel primo caso il riconoscimento avviene senza oneri. Nel caso del riscatto, invece, bisogna pagare. L'elenco completo dei servizi valutabili per computo è contenuto negli articoli 11 e 12 del decreto del presidente della repubblica 1092/73. Gli articoli

13 e 14 dello stesso decreto indicano, invece, i periodi ammessi a riscatto, a titolo oneroso.

A questi servizi possono essere aggiunti anche quelli indicati nella circolare Inpdap n.38/2004, che fissa i termini per presentare la relativa domanda ed elenca anche le nuove tipologie di servizio che possono essere riscattate (per il riscatto dei congedi parentali si veda anche la circolare Inpdap n.31 del 20 luglio 2005).

A titolo esemplificativo ne citiamo i più comuni:

- i periodi di aspettativa di cui alla legge n.26/1980, come integrata dalla legge n. 333/1985, chiesti per seguire il coniuge che svolge attività lavorativa all'estero;
- i periodi di non effettuazione della prestazione lavorativa, successivi al 31 dicembre 1996, non coperti da contribuzione obbligatoria, nei casi di lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico;
- il diploma universitario, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre, il diploma di laurea, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca;
- i periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità collocata temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro (ora congedo parentale previsto dall'articolo 35 del Dlgs n. 151/2001).

In merito, il Dlgs n. 184/1997 ha sostanzialmente innovato i requisiti per l'ammissibilità al riscatto prevedendo, per le domande presentate dal 12 luglio 1997, che i titoli di studio sopra indicati possono essere valorizzati indipendentemente dalla circostanza che siano prescritti per il posto ricoperto, limitatamente al loro periodo di durata legale e sempreché sia stato conseguito il relativo titolo.

CONFSAL UNSA INTERNO